

# PIANETA CARCERE



## **"Ex-Cirielli" E sistema Sanzionatorio Penale**

*Luciano  
Eusebi*

*Gabrio  
Forti*

*Massimo  
Pavarini*

L'attenzione dedicata al disegno di legge c.d. ex-Cirielli ha riguardato essenzialmente la problematica relativa alle modifiche dei termini di prescrizione dei reati. Si sono invece per lo più trascurate altre sue parti, con cui si demoliscono, in maniera assai più radicale di quanto a prima vista potrebbe apparire, elementi cardine della strategia sanzionatoria penale e dell'esecuzione penitenziaria degli ultimi trent'anni. Con gravi effetti negativi, nonostante le apparenze, per la prevenzione. È necessario pertanto un ripensamento, sulla base di motivazioni che dovrebbero rimanere valide al di là degli schieramenti politici.

Vengono elevati, in particolare, gli aumenti di pena per recidiva, reintroducendo un ampio ambito di aumento obbligatorio nonché di esclusione della possibile prevalenza di circostanze attenuanti, e prevedendo altresì, in ipotesi di recidiva, una drastica limitazione - di fatto, in molti casi, una preclusione - dell'accesso, nel corso dell'esecuzione della pena, a modalità sanzionatorie almeno parzialmente extradetentive; ulteriori restrizioni riguardano altri profili della commisurazione della pena in senso lato (sono inoltre previsti alcuni notevoli inasprimenti edittali).

Dunque, nell'ambito di un ordinamento che, del tutto anacronisticamente nello stesso panorama internazionale, prevede fra le pene la sola detenzione (in Germania i tre quarti delle condanne penali è a sanzione pecuniaria per tassi), si pensa di dilatare il ricorso al carcere - in una situazione di sovraffollamento insostenibile - radicalizzando il meccanismo per cui già oggi la popolazione penitenziaria è largamente rappresentata da agenti di reati

comuni non particolarmente gravi, che si trovano in carcere per pene brevi non potendo più godere di c.d. benefici. Valga un'affermazione di Sebastiano Ardita, magistrato dirigente presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in un'intervista del 30 luglio 2004: "In Italia la funzione penale viene esercitata a tappeto. E i benefici di legge non funzionano per i poveracci, le nostre carceri sono piene di gente povera che sconta reati banali".

Verrebbe meno, in questo contesto, una delle conquiste di civiltà del diritto penale moderno: quella che portò ad abolire l'idea che l'insuccesso del carcere come strumento di risocializzazione possa implicare di per sé un aggravio di pena, al di là dei fatti commessi, e il passaggio a una logica di pura segregazione (si fa pagare al detenuto il mancato impegno sociale per il suo recupero). Dimenticando che il sistema delle misure alternative, cioè delle misure di progressivo reinserimento sociale dei condannati, manifesta livelli di revoca per nuovo reato commesso del tutto marginali. E con la conseguenza prevedibile che il tornare a un sistema senza impegno reale per il reinserimento dei detenuti meno socialmente integrati porti, esso sì, a un forte aumento dei tassi di recidiva a fine pena. Col rischio ulteriore di compromettere il clima di ordine che si constata in carcere da trent'anni a questa parte (se si toglie la speranza del poter costruire con la propria condotta un pur sorvegliato reinserimento in tempi credibili, resta solo la disperazione).

Non si trascuri, del resto, che rinunciare anche formalmente all'impegno *ex art. 273 Cost.* per il recupero sociale del condannato (nella realtà lo si è già fatto: si pensi al rapporto di uno a molte centinaia fra educatori e detenuti) priva la società di un fattore fondamentale dal punto di vista preventivo, posto che la prevenzione reale dipende non dai livelli di intimidazione, ma dalla capacità dei precetti normativi di ottenere consenso, e che nulla rafforza sul territorio l'autorevolezza delle norme più della presa di distanze dalla criminalità (non senza, ovviamente, un forte impegno personale, anche in senso riparativo) di chi abbia commesso reati.

In realtà è proprio la carenza di strumenti sanzionatori non detentivi (interdittivi, patrimoniali, riparativi, riabilitativi) che rende l'intervento penale ampiamente inefficace. Nondimeno, viene riproposta l'exasperazione simbolica del ricorso al carcere, con riguardo a una popolazione penitenziaria costituita in termini nettamente maggioritari da persone portatrici di estremo disagio sociale a forte rischio di recidiva per reati comuni, piuttosto che intraprendere una seria progettazione politico-criminale, che non riguardi solo il diritto penale. In tal modo ulteriormente accentuando la disuguaglianza nel trattamento fra tale popolazione e altri autori di illeciti penali, soprattutto in ambito economico.

Interventi non organici sul sistema sanzionatorio penale anteriori a una riforma complessiva del codice risultano del tutto inopportuni.

Aderiscono:

- ALESSANDRO BERNARDI, doc. diritto penale Univ. Ferrara
- MARTA BERTOLINO, doc. diritto penale Univ. Milano Bicocca
- STEFANO CANESTRARI, doc. diritto penale e preside Fac. Giurisprudenza Univ. di Bologna
- ADOLFO CERETTI, doc. criminologia Univ. Milano Bicocca
- AMEDEO COTTINO, doc. sociologia del diritto Univ. Torino
- FRANCO DELLA CASA, doc. proc. pen. Univ. Genova
- MASSIMO DONINI, doc. diritto penale Univ. Modena e Reggio Emilia

- PAOLO FERRUA, doc. procedura penale Univ. Torino
- CARLO FIORE, doc. diritto penale Univ. Napoli Federico II
- GIULIO ILLUMINATI, doc. procedura penale Univ. Bologna
- ANGELO MANGIONE, doc. diritto penale LUMSA Palermo
- MARCO MANTOVANI, doc. diritto penale Univ. Macerata
- REALINO MARRA, doc. filosofia del diritto, Univ. Genova
- ALESSANDRO MELCHIONDA, doc. diritto penale Univ. Trento
- VINCENZO MILITELLO, doc. diritto penale Univ. Palermo
- GIUSEPPE MOSCONI, doc. sociologia del diritto Univ. Padova
- RENZO ORLANDI, doc. procedura penale Univ. Firenze
- DAVIDE PETRINI, doc. diritto penale Univ. Torino
- LORENZO PICOTTI, doc. diritto penale Univ. Verona
- DOMENICO PULITANÒ, doc. diritto penale Univ. Milano Bicocca
- EMILIO SANTORO, doc. sociologia del diritto Univ. Firenze
- MARIO ZANCHETTI, doc. diritto penale e preside Fac. Giurisprudenza LIUC Castellanza

(Per il testo di legge cfr. [www.dignitas.it](http://www.dignitas.it) - Approfondimenti).

**Verso  
Un  
Carcere  
Che  
Sia  
Misura  
Estrema:  
Il  
Progetto  
Margara\***

Giuliano  
Pisapia

1. In un contesto nel quale l'emergenza carceraria ha raggiunto livelli altamente drammatici, si impongono scelte che, pur se meramente ragionevoli e razionali, oggi possono apparire - e a molti appaiono - coraggiose. Non possiamo non essere consapevoli, infatti, che - se è indubbio che la previsione di nuovi diritti dovrebbe essere caratteristica integrante di uno sviluppo democratico - in realtà ci troviamo in presenza di una situazione politica, istituzionale e sociale per cui molti dei diritti riconosciuti e sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle Convenzioni Internazionali, sottoscritte e ratificate dal nostro Paese, sono impressi sulla carta, o nella coscienza di molti, ma sono ben lungi dall'essere effettivamente attuati. Il che, evidentemente, non ci deve esimere dall'impegno quotidiano, ognuno nel proprio ambito, di battersi per il riconoscimento di nuovi diritti, purché vi sia consapevolezza di evitare di creare, nella situazione disperata e disperante in cui ci troviamo, la speranza che questi possano essere in concreto immediatamente esigibili.

\* *Il progetto Margara, "Nuovo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà" (testo integrale in [www.dignitas.it](http://www.dignitas.it) - Approfondimenti), è ora Proposta di legge (6164) presentata dai deputati Marco Boato, Anna Finocchiaro, Giuseppe Fanfani, Giuliano Pisapia, Siegfried Brugger, Pier Paolo Cento, Enrico Buemi, Antonio Oricchio, Maura Cossutta, Francesco Bonito, Gianclaudio Bressa, Antonio Maccanico, Giovanni Russo Spina, Ciro Falanga, Sesà Amici, Gerardo Bianco, Carlo Leoni, Graziella Mascia, Marcella Lucidi, Roberto Zaccaria (ndr).*